

BANCA DEL TEMPO SCAMBIATEMPOREDONA APS
Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta



STATUTO

approvato con voto d'Assemblea dei soci in data 10 giugno 2019

INDICE

Articolo 1	Denominazione e sede	pag. 3
Articolo 2	Statuto	pag. 3
Articolo 3	Finalità dell'Associazione	pag. 3
Articolo 4	Attività di interesse generale e volontariato	pag. 3
Articolo 5	Attività diverse	pag. 4
Articolo 6	Raccolta fondi	pag. 4
Articolo 7	Ammissione di soci	pag. 5
Articolo 8	Diritti e doveri dei soci	pag. 5
Articolo 9	Recesso ed esclusione del socio	pag. 6
Articolo 10	Organi sociali	pag. 6
Articolo 11	Assemblea dei soci	pag. 7
Articolo 12	Competenze dell'Assemblea	pag. 7
Articolo 13	Convocazione dell'Assemblea.	pag. 8
Articolo 14	Validità dell'Assemblea e modalità di voto	pag. 8
Articolo 15	Consiglio direttivo	pag. 8
Articolo 16	Competenze del Consiglio direttivo	pag. 9
Articolo 17	Funzionamento del Consiglio direttivo	pag.10
Articolo 18	Presidente	pag.10
Articolo 19	Segretario	pag.10
Articolo 20	Libri sociali	pag.11
Articolo 21	Risorse economiche	pag.11
Articolo 22	Organo di controllo e Revisore legale dei conti	pag.11
Articolo 23	Esercizio sociale e scritture contabili	pag.12
Articolo 24	Assicurazione	pag.12
Articolo 25	Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione	pag.12
Articolo 26	Disposizioni finali	pag.13

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È costituita in Bergamo (BG) l'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta, denominata: “**Banca del Tempo SCAMBIATEMPOREDONA APS**”, di seguito, in breve, “Associazione”. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, apartitica e aconfessionale, ed è disciplinata dal presente Statuto, ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati e favorisce la partecipazione sociale senza limiti di natura economica e senza discriminazioni di qualsiasi genere.
3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Bergamo in via Leone XIII 27; la sua durata è illimitata. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici di competenza, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio direttivo. Con delibera del Consiglio direttivo possono essere inoltre istituite altre sedi operative dell'Associazione.

Articolo 2

Statuto

1. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.
2. Lo Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Articolo 3

Finalità dell'Associazione

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si costituisce come luogo nel quale vengono privilegiate le relazioni umane, in cui ogni persona può identificarsi come soggetto nelle azioni di dare e ricevere tempo, che avvengono in un rapporto che si basa sulla parità, reciprocità, solidarietà tra i soci, senza alcuna intermediazione monetaria. L'Associazione si propone di promuovere l'incontro e la collaborazione tra le generazioni e lavora per attuare le pari opportunità.
2. La forza della Banca del Tempo sta nel saper accogliere, al di là delle diversità e delle differenze, nell'offrire a ciascuno l'opportunità di affermare la propria identità, nel ritrovare lo spirito di una comunità solidale e aperta, radicata nella propria terra, attraverso lo scambio delle competenze e dei saperi personali, misurate e riconosciute in termini di tempo.

Articolo 4

Attività di interesse generale e volontariato

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui all'art. 3 dello Statuto, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 letta i del D. Lgs. 117/2017;
 - b. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L.166/2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno

- di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 comma 1 lettera u del D. Lgs. 117/2017;
- c. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera w del D. Lgs. 117/2017, relativo alla promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, di cui all'articolo 27 della L. 53/2000, e i gruppi di acquisto solidale, di cui all'articolo 1, comma 266, della L.244/2007.
2. In particolare, la banca del tempo si prefigge di:
 - a. consentire ad ogni socio la possibilità di soddisfare i propri e altrui bisogni materiali e relazionali, favorendo un clima di amichevole cooperazione;
 - b. facilitare la gestione dei tempi quotidiani della persona, più consona alla dimensione umana del vivere, più attenta alla cura della persona e della famiglia, più ricca di opportunità per i più deboli;
 - c. organizzare attività e incontri di formazione e sensibilizzazione su consumo consapevole, gruppi di acquisto solidale, commercio equo, risparmio etico e microcredito, turismo responsabile, biodiversità e temi correlati.
 3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei soci o delle persone aderenti agli enti associati. La realizzazione di tali scopi avviene mettendo in rete le risorse, le disponibilità, i bisogni, le domande, i desideri, i saperi dei soci, senza alcuna intermediazione di carattere monetario.
 4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.
 5. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 6. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite nell'apposito Regolamento predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.
 7. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 5

Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 dello Statuto, purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 6

Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 7

Ammissione di soci

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Possono altresì aderire all'Associazione enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali; le richieste di ammissione di tali enti sono accolte a condizione che il loro numero complessivo non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero di soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. Soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda di ammissione e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte senza limiti di durata.
5. Oltre i soci ordinari, possono essere individuati soci fondatori e soci onorari. I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo. I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio direttivo riconosca tale condizione in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
6. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare all'interessato la deliberazione, con le specifiche motivazioni. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Sono escluse ammissioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Articolo 8

Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con il pagamento della quota sociale e con eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea. È facoltà dei soci versare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della condizione di socio e deve essere versata entro il termine stabilito dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun socio ha diritto di:
 - a. partecipare alle assemblee, esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b. essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c. partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- d. conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali;
 - e. recedere dalla condizione di socio in qualsiasi momento;
 - f. essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo quanto previsto dall'art.17 commi 3, 4 del D. Lgs. 117/2017 e alle condizioni stabilite nel regolamento;
 - g. esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo.
5. Ciascun socio ha il dovere di:
- a. rispettare il presente Statuto, il Regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento degli scopi sociali;
 - c. impegnarsi alla massima riservatezza nei confronti delle informazioni riguardanti le persone aderenti all'Associazione con le quali viene in contatto;
 - d. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio direttivo;
 - e. votare in Assemblea purché iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Articolo 9

Recesso ed esclusione del socio

1. La condizione di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione.
2. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. Il socio che, con i suoi atti e comportamenti, lede l'etica e i principi ispiratori dell'Associazione o contravviene alle decisioni deliberate dagli organi sociali, viene espulso dall'Associazione perdendo ogni diritto acquisito. La perdita della condizione di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. L'esclusione deve essere comunicata per iscritto al socio, specificandone le motivazioni.
4. La delibera del Consiglio direttivo che dispone l'esclusione del socio deve essere comunicata all'interessato, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a propria difesa dall'interessato.

Articolo 10

Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente.

2. Il Consiglio direttivo dura in carica un esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati.
3. Il Presidente dura in carica un esercizio e può essere riconfermato.
4. Ai componenti del Consiglio direttivo e al Presidente possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle loro funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 17 commi 3, 4 del D. Lgs. 117/2017 e alle condizioni stabilite nel regolamento.

Articolo 11

Assemblea dei soci

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
2. Ai soci che siano enti del Terzo Settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti spettanti agli enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità sono definiti nel Regolamento interno.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci. Non può essere conferita delega di rappresentanza in Assemblea ad un socio che sia componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.
5. Sono ammessi al voto i soci che hanno acquisito tale qualifica da almeno tre mesi.

Articolo 12

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i soci;
 - b. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'esercizio successivo;
 - c. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - d. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
 - e. deliberare, quando richiesto, e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di ammissione all'Associazione, assicurando il principio del contraddittorio;
 - f. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - g. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
 - h. deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a. deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
 - b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Articolo 13

Convocazione dell'Assemblea.

1. Almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione, l'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente dell'Associazione.
2. L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria:
 - a) su richiesta del Presidente;
 - b) su richiesta motivata e firmata da almeno 1/5 (un quinto) dei soci;
 - c) su richiesta motivata e firmata da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista, mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico idoneo ad assicurare l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e delle date di prima e seconda convocazione.

Articolo 14

Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
2. L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.
3. In caso di decisione sullo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci. Se prevista anche per l'Assemblea straordinaria la seconda convocazione, non può derogare le maggioranze previste per la prima convocazione.
4. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
5. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
6. In apertura di ogni Assemblea si procede all'elezione di un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Il verbale viene conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
7. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Articolo 15

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai suoi componenti è generale. Le limitazioni del potere di

rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Il Consiglio direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci. I componenti del Consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di 1 (uno) esercizio e possono essere rieletti.
4. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 16

Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione a eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
 - b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. amministrare l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d. predisporre il Regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il programma di attività e il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f. proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta, in relazione al programma di attività deliberato nell'esercizio precedente dall'Assemblea;
 - h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j. deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l. eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
 - m. nominare il Segretario e il Tesoriere che possono essere scelti anche tra i soci non componenti il Consiglio direttivo;
 - n. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

- p. istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo;
- q. nominare, all'occorrenza, il Direttore secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, deliberandone i relativi poteri;
- r. delegare compiti e funzioni a uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto, necessaria al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 17

Funzionamento del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci.
3. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla loro surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Per i componenti così nominati, vale la scadenza iniziale prevista per gli altri componenti.
4. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci. La convocazione può essere altresì disposta su richiesta motivata di due o più consiglieri. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'ordine del giorno da trattare.
5. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Articolo 18

Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 1 (uno) esercizio e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
2. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, decadenza o impedimento grave del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

4. Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione del Consiglio direttivo oppure dell'Assemblea dei soci specificandone le motivazioni.
5. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio direttivo è convocato dal Vicepresidente per eleggere un nuovo Presidente all'interno dei suoi componenti in carica e, se necessario, provvedere alla integrazione della composizione del Consiglio direttivo secondo le norme stabilite all'articolo 17 comma 3 del presente Statuto.

Articolo 19

Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Articolo 20

Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere a cura del Consiglio direttivo, i seguenti libri sociali:
 - a. il libro dei soci;
 - b. il libro delle assemblee e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri delle sedute e delle deliberazioni degli eventuali altri organi sociali, ove istituiti, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e di Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21

Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione, nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017, sono costituite da:
 - a. quote associative e contributi dei soci;
 - b. erogazioni liberali di soci e di terzi;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - f. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g. rendite patrimoniali;
 - h. proventi delle cessioni di beni e servizi a soci e a terzi;
 - i. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli

organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 22

Organo di controllo e Revisore legale dei conti

1. Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.
2. Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Articolo 23

Esercizio sociale e scritture contabili

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. 117/2017.
3. Al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e la relazione di missione, predisposti dal Consiglio, rimangono a disposizione dei soci, per essere approvati dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti e incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 24

Assicurazione dei soci

1. Tutti i soci che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 25

Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 14 comma 3 dello Statuto. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci, ma saranno devolute ad altro ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 26
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e dalle norme del Codice civile ove compatibili.

Si dà atto che il presente Statuto è stato approvato con voto d'Assemblea dei soci in data 10 giugno 2019.

il Presidente
Laura Tassetti

il Segretario
Rita Redaelli